

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 554-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

(V. Stampato n. 554)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 maggio 1984

(V. Stampato Camera n. 1677)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1984*

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 l'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riasorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 31 dicembre 1982 con le modalità indicate nei successivi commi.

Le anzianità di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, nei limiti degli anni prescritti per l'accesso in carriera di magistratura dai singoli ordinamenti e per i soli magistrati nominati a seguito di pubblico concorso, si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale della carriera direttiva o livello funzionale cui si riferisce il periodo considerato.

I periodi di attività professionale prescritti per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dalla presente legge sono valutati, per i soli magistrati nominati a seguito di pubblico concorso, attribuendo per ogni anno richiesto un beneficio pari al 2 per cento dell'ammontare medio degli stipendi iniziali relativi alle qualifiche minime del personale statale ammesse all'accesso. In mancanza di queste si ha riguardo allo stipendio iniziale cui si riferisce l'accesso; ridotto del 10 per cento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.

Soppresso.

I periodi di servizio o di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di anni cinque, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 2 per cento degli stipendi iniziali delle singole predette qualifiche inferiori a quella di appartenenza.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ul-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

teriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dai precedenti sesto e settimo comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello o a magistrato di Cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono il trattamento economico della qualifica o classe di stipendio superiori al compimento dell'anzianità di complessivi anni sedici di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data del 1° gennaio 1984.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Identico.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° gennaio 1984 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 7.

Il terzo alinea dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università ».

Art. 8.

Al personale contemplato dal precedente articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1984, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziari passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, è attribuito un assegno personale, pensiona-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 7.

L'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985.

Art. 8.

Salvo quanto previsto nell'articolo 10, al personale indicato dall'articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziari passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, è attri-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Art. 9.

La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 10.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge originati o conseguenti a domanda fondata sulla applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

buito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sulla applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni e per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1° gennaio 1983, per quanto riguarda le indennità di cui all'articolo 2, e dal 1° luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1° luglio 1984; per un terzo dal 1° luglio 1985.

Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e l'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105 miliardi e 400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato », e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per il personale delle magistrature speciali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato », e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento « Provvidenze per il personale delle magistrature speciali ».

Identico.

Art. 14.

Identico.